SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 settembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 agosto 1987.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1987.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/108452 del 22 luglio 1987, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1987 alla manifestazione televisiva denominata «Fantastico» organizzata nella sua esclusiva competenza dalla RAI - Radiotelevisione italiana;

Vista la delibera del 7 agosto 1987 con la quale il comitato di direzione delle lotterie nazionali ha approvato la spesa, ammontante a L. 1.040 milioni, per l'assegnazione a sorte di premi settimanali a favore degli acquirenti dei biglietti della lotteria Italia 1987 che invieranno apposite cartoline munite dei tagliandi annessi ai biglietti stessi;

Considerato che occorre disciplinare con apposito regolamento l'assegnazione dei predetti premi settimanali;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1987

Il Ministro: GAVA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA ITALIA 1987.

In connessione allo svolgimento della manifestazione televisiva «Fantastico» collegata alla lotteria Italia 1987, verrà effettuata settimanalmente, alle date stabilite nella unita tabella, l'assegnazione di premi in base alle seguenti norme:

Art. 1. — Gli acquirenti dei biglietti della lotteria Italia 1987 riceveranno assieme a ciascun biglietto una cartolina, appositamente predisposta. Le cartoline dovranno essere inviate all'indirizzo nelle stesse indicato, completate con nome, cognome e indirizzo del mittente e possibilmente con il recapito telefonico.

Su ogni cartolina dovrà essere applicato il tagliando annesso al biglietto della lotteria.

Art. 2. — Le cartoline che perverranno all'indirizzo in esse indicato entro le ore 16 del giorno antecedente quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento verranno progressivamente numerate e parteciperanno, purché munite del tagliando annesso al biglietto della lotteria, all'assegnazione di premi, come segue:

a) ogni settimana, a partire dal 3 ottobre 1987 e fino al 26 dicembre 1987, verranno estratti a sorte, fra le cartoline pervenute nella settimana stessa, tre premi di L. 8.000.000 ciascuno, aumentabili fino ad un massimo di L. 12.000.000 ciascuno.

Le cartoline recano nell'apposito spazio riservato all'indirizzo del destinario, prestampate, due caselle in bianco.

Alle squadre concorrenti della trasmissione verrà assegnato, di volta in volta un numero di indentificazione di due cifre. Si partecipa all'estrazione dei premi settimanali votando per una delle squadre concorrenti della trasmissione televisiva del sabato precedente al giorno stabilito per l'estrazione stessa.

Si vota per la squadra concorrente indicando, nelle suddette apposite caselle, il numero che contrassegna la squadra preferita.

Le cartoline su cui è stato indicato un numero non corrispondente a quello assegnato ad una delle squadre concorrenti della trasmissione televisiva «Fantastico» del sabato precedente o che non recheranno alcun numero non parteciperanno all'assegnazione dei premi suddetti.

Se il mittente di ciascuna cartolina estratta vincente il premio di L. 8.000.000 avrà votato per la squadra concorrente della trasmissione che risulterà aver conseguito il maggior numero di voti il premio verrà aumentato a L. 10.000.000.

I giochi televisivi che saranno effettuati nel corso di apposite trasmissioni del martedì permetteranno di assegnare, a ciascuno degli intestatari delle tre cartoline estratte, ulteriori premi fino ad un massimo di L. 12.000.000 per ogni gioco;

b) indipendemente dall'estrazione dei premi di cui alla lettera *a)*, tutte le cartoline pervenute, parteciperanno settimanalmente a partire dal 3 ottobre 1987 fino al 26 dicembre 1987, per tutte le estrazioni successive alla data di arrivo, all'assegnazione a sorte di due premi di L. 7.000.000 ciascuno.

Art. 3. — Non sono ammesse alle estrazioni cartoline diverse da quelle appositamente predisposte e cartoline non spedite a mezzo posta.

Art. 4. — Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva del tagliando o delle generalità complete o indirizzo del mittente, o comunque illeggibile, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina che abbia conseguito premi nella stessa o in precedenti settimane, l'operazione verrà considerata nulla.

Verrà considerata nulla, altresì l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 5. — L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per le cartoline comunque non pervenute o pervenute fuori dai termini previsti dal presente regolamento, anche se per cause di forza maggiore.

Art. 6. — Le estrazioni si svolgeranno sotto la vigilanza di due commissioni. La prima, composta da due rappresentanti dall'Amministrazione finanziaria e di un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana, operera presso il centro di raccolta delle cartoline. La seconda, anch'essa, composta da due rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e da un funzionario della RAI-TV, svolgerà i propri compiti presso lo studio RAI di Roma, dove settimanalmente avra luogo la trasmissione televisiva inerente alla lotteria.

Le operazioni svolte dalle commissioni predette saranno pubbliche e risulteranno da appositi verbali.

Art. 7. — I nomi dei vincitori verranno resi noti con appositi bollettini settimanali.

Art. 8. — Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale, all'indirizzo indicato. Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 9. — Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Torre C/1 - Viale Boston, Roma, entro venti giorni dalla data della trasmissione televisiva.

Art. 10. — Le cartoline partecipanti all'assegnazione dei premi settimanali saranno inviate al macero non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, a cura dell'organizzazione preposta alla ricezione e numerazione delle cartoline, previa apposita autorizzazione ministeriale.

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA ITALIA 1987

Date di estrazione dei premi

Estrazione	Data
1ª Estrazione	3 ottobre 1987
2ª Estrazione	10 ottobre 1987
3ª Estrazione	17 ottobre 1987
4ª Estrazione	24 ottobre 1987
5ª Estrazione	31 ottobre 1987
6ª Estrazione	7 novembre 1987
7ª Estrazione	14 novembre 1987
8ª Estrazione	21 novembre 1987
9ª Estrazione	28 novembre 1987
10ª Estrazione	5 dicembre 1987
11ª Estrazione	12 dicembre 1987
12ª Estrazione	19 dicembre 1987
13ª Estrazione	26 dicembre 1987

87A7910

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 17 luglio 1987.

Determinazione della dotazione organica del personale dipendente del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, per l'anno 1987.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 17 febbraio 1981, n. 26, concernente l'istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e l'abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Sentiti gli enti portuali, le rappresentanze degli utenti portuali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Visto il progetto di riorganizzazione predisposto dal comitato di amministrazione del Fondo gestione istituti contrattuali nella riunione del 17 marzo 1987 in ordine alla ristrutturazione dei servizi e alle esigenze operative del Fondo medesimo;

Considerati i compiti svolti dal personale dipendente del predetto Fondo in relazione alle attribuzioni spettanti al Fondo medesimo ai sensi della citata legge n. 26/81;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione organica del personale dipendente del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali viene determinata, per l'anno 1987, nei termini appresso specificati:

Qualifiche professionali	Dotazione organica fissata dal comitato di amministrazione nella seduta del 18 dicembre 1981		Nuova dotazione organica approvata dal comitato amministrativo il 17 marzo 1987		Eccedenze nei vari livelli	
	Livelli di inquadramento	Numero dei posti	Livelli	Numero dei posti	Livelli	Eccedenze
Direttore	10	1	10	1	10	—
Vice direttore	9	2	9	2	9	—
Capo servizio	8	(*) 3+1	8	4	8	—
Capo ufficio	7	10	7	9	7	1
Impiegato concetto	6	—	6	5	6	—
Impiegato di concetto	5	20	5	16	5	3
Impiegato di concetto	4	2	4	—	4	—
Digitatore	4	3	4	3	4	—
Archivista	3/4	3	3/4	2	3/4	1
Dattilografo	3/4	4	3/4	2	3/4	1
Autista	3/4	2	3/4	2	3/4	—
Commessi	2/3	6	2/3	4	2/3	1
		56+1		50		7

(*) Deliberato dal comitato di amministrazione nella riunione del 14 marzo 1986 l'inquadramento, per mobilità definitiva, in soprannumero ed a esaurimento di un capo servizio di ottavo livello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1987

Il Ministro della marina mercantile
DEGAN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GORRIERI

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A7911

DECRETO 17 luglio 1987.

Determinazione della dotazione organica del gruppo controllori merci del porto di Venezia, per l'anno 1987.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Sentiti gli enti portuali, le rappresentanze degli utenti portuali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Visto il progetto di riorganizzazione del gruppo controllori merci del porto di Venezia, predisposto dal provveditorato al porto di Venezia;

Considerato che la nuova dotazione organica del predetto gruppo per l'anno 1987, ai fini delle esigenze del servizio, risulta composta da sei elementi;

Decreta:

Art. 1.

Nel porto di Venezia la dotazione organica del gruppo controllori merci, per l'anno 1987, viene determinata nei termini appresso specificati:

attuali componenti del gruppo: 10;
nuova dotazione organica: 6;
elementi eccedenti rispetto alla nuova dotazione organica: 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1987

Il Ministro della marina mercantile
DEGAN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GORRIERI

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A7912

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 174

Corso dei cambi del 7 settembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1298,400	1298,400	1298,50	1298,400	1298,400	1298,35	1298,300	1298,400	1298,400	1298,40
Marco germanico	724,120	724,120	724,35	724,120	724,120	724,10	724,080	724,120	724,120	724,12
Franco francese	216,420	216,420	216,40	216,420	216,420	216,42	216,420	216,420	216,420	216,42
Fiorino olandese	643,210	643,210	643,50	643,210	643,210	643,20	643,190	643,210	643,210	643,20
Franco belga	34,845	34,845	34,84	34,845	34,845	34,84	34,840	34,845	34,845	34,85
Lira sterlina	2154,900	2154,900	2154 —	2154,900	2154,900	2154,95	2155 —	2154,900	2154,900	2154,90
Lira irlandese	1928,700	1928,700	1928 —	1928,700	1928,700	1929,10	1929,500	1928,700	1928,700	—
Corona danese	187,760	187,760	187,83	187,760	187,760	187,78	187,800	187,760	187,760	187,75
Dracma	9,485	9,485	9,50	9,485	—	—	9,477	9,485	9,485	—
E.C.U.	1501 —	1501 —	1501,28	1501 —	1501 —	1500,92	1500,850	1501 —	1501 —	1501 —
Dollaro canadese	989,400	989,400	989 —	989,400	989,400	989,62	989,850	989,400	989,400	989,40
Yen giapponese	9,158	9,158	9,16	9,158	9,158	9,15	9,158	9,158	9,158	9,15
Franco svizzero	874,100	874,100	874,10	874,100	874,100	874,05	874 —	874,100	874,100	874,10
Scellino austriaco	102,883	102,883	102,90	102,883	102,883	102,87	102,875	102,883	102,883	102,88
Corona norvegese	197,040	197,040	197 —	197,040	197,040	197,07	197,110	197,040	197,040	197,05
Corona svedese	205,360	205,360	205,25	205,360	205,360	205,34	205,330	205,360	205,360	205,35
FIM	298,290	298,290	298,10	298,290	298,290	298,27	298,260	298,290	298,290	—
Escudo portoghese	9,174	9,174	9,18	9,174	9,174	9,17	9,185	9,174	9,174	9,18
Peseta spagnola	10,777	10,777	10,78	10,777	10,777	10,77	10,779	10,777	10,777	10,77
Dollaro australiano	942,100	942,100	942 —	942,100	942,100	942,05	942 —	942,100	942,100	942,10

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1298,350
Marco germanico	724,100
Franco francese	216,420
Fiorino olandese	643,200
Franco belga	34,842
Lira sterlina	2154,950
Lira irlandese	1929,100
Corona danese	187,780
Dracma	9,481
E.C.U.	1500,920
Dollaro canadese	989,625
Yen giapponese	9,158
Franco svizzero	874,050
Scellino austriaco	102,879
Corona norvegese	197,075
Corona svedese	205,345
FIM	298,275
Escudo portoghese	9,179
Peseta spagnola	10,778
Dollaro australiano	942,050

Media dei titoli del 7 settembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	83,250
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	96 —
» 9% » » 1976-91	96,250
» 10% » » 1977-92	96,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,125
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,325
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	100,675
» » » » 1-11-1983/87	99,850
» » » » 1-12-1983/87	100,100
» » » » 1- 1-1984/88	100,025
» » » » 1- 2-1984/88	100,025
» » » » 1- 3-1984/88	100,175
» » » » 1- 4-1984/88	100,175
» » » » 1- 5-1984/88	99,950
» » » » 1- 6-1984/88	99,825
» » » » 1- 7-1983/88	100,500
» » » » 1- 8-1983/88	100,425
» » » » 1- 9-1983/88	100,800
» » » » 1-10-1983/88	100,950
» » » » 15- 7-1985/90	98,075
» » » » 16- 8-1985/90	98,375
» » » » 18- 9-1985/90	98.075
» » » » 18-10-1985/90	98,500
» » » » 1-11-1983/90	102,425
» » » » 18-11-1985/90	97,775
» » » » 1-12-1983/90	102,300
» » » » 18-12-1985/90	98,500
» » » » 1- 1-1984/91	102,375
» » » » 17- 1-1986/91	98,500
» » » » 1- 2-1984/91	102,400
» » » » 18- 2-1986/91	98,175
» » » » 1- 3-1984/91	101,500
» » » » 18- 3-1986/91	98,550
» » » » 1- 4-1984/91	101,625
» » » » 1- 5-1984/91	101,150
» » » » 1- 6-1984/91	101,700
» » » » 1- 7-1984/91	100,200
» » » » 1- 8-1984/91	100,300
» » » » 1- 9-1984/91	100,925
» » » » 1-10-1984/91	100,475
» » » » 1-11-1984/91	100,425
» » » » 1-12-1984/91	100,025
» » » » 1- 1-1985/92	98,350
» » » » 1- 2-1985/92	96,800
» » » » 18- 4-1986/92	99,375
» » » » 1- 2-1985/95	98,100
» » » » 1- 3-1985/95	94,275
» » » » 1- 4-1985/95	94,075
» » » » 1- 5-1985/95	93,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	93,950
» » » » 1- 7-1985/95	95,675
» » » » 1- 8-1985/95	95,575
» » » » 1- 9-1985/95	96,750
» » » » 1-10-1985/95	96,250
» » » » 1-11-1985/95	96,525
» » » » 1-12-1985/95	96,525
» » » » 1- 1-1986/96	96,075
» » » » 1- 2-1986/96	96,575
» » » » 1- 3-1986/96	96,350
» » » » 1- 4-1986/96	95,475
» » » » 1- 5-1986/96	95,300
» » » » 1- 6-1986/96	95,250
» » » » 1- 7-1986/96	95,325
» » » » 1- 8-1986/96	95,425
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,800
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,150
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,825
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,325
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,375
» » » 12,50% 1-10-1988	101,850
» » » 12,50% 1-11-1988	102,150
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,950
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,125
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,125
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,375
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,550
» » » 9,25% 1- 1-1990	95,475
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,850
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,025
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,925
» » » 12,50% 1- 3-1990	99,150
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,900
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,900
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,825
» » » 9,50% 1- 7-1990	95,900
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,075
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,225
» » » 9,25% 1-10-1990	93,875
» » » 9,25% 1-11-1990	94,700
» » » 9,25% 1-12-1990	94,750
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,425
» » » 9,25% 1- 1-1992	91,875
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,450
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,025
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,700
» » » » 1983/90 11,50%	107,350
» » » » 1984/91 11,25%	108,275
» » » » 1984/92 10,50%	106,925
» » » » 1985/93 9,60%	103,375
» » » » 1985/93 9,75%	105,150
» » » » 1985/93 9,00%	101,750
» » » » 1985/93 8,75%	100,625
» » » » 1986/94 8,75%	100,825
» » » » 1986/94 6,90%	95,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M07097

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione al Ministero della difesa a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1987, registro n. 19 Difesa, foglio n. 143, il Ministero della difesa è stato autorizzato a conseguire il legato di alcuni testi giuridici disposto in favore del tribunale militare di Bari dalla sig.ra Maria Teresa Scalera con testamento olografo 17 settembre 1984, pubblicato con atto del notaio Mario Scialpi, n. 42756 di repertorio, n. 5578 di raccolta, in data 14 gennaio 1985, registrato a Bari il 18 gennaio 1985 al n. 1153 e con l'onere di intitolare la biblioteca di predetto tribunale militare a nome del defunto marito avv. Nino Lamacchia.

87A7891

Modificazioni allo statuto della Fondazione medaglie d'oro della Marina militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1987, registro n. 18 Difesa, foglio n. 377, è stata approvata la sostituzione degli articoli 3, 4, 5 e la soppressione degli articoli 6 e 7 dello statuto della Fondazione medaglie d'oro della Marina militare.

87A7892

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Dugenta» di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Dugenta» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco e rosso, comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Dugenta (provincia di Benevento).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Dugenta» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive sopra elencate, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A7918

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Alta Valle della Greve» di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazione aggiuntiva.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Alta Valle della Greve» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, dell'indicazione aggiuntiva bianco, comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e ricade nel territorio amministrativo della provincia di Firenze e risulta delimitata come di seguito:

«Dal centro di San Casciano (1) il confine segue la strada provinciale Grevigiana fino a Mercatale Val di Pesa (2) e prosegue fino alla località Quattrostrade (3) fino al bivio di S. Fabiano (4). La linea di delimitazione segue la strada provinciale fino all'abitato di Panzano (5) da qui passa per Campana (6) e lungo la strada comunale fino al bivio di Sala (7) per proseguire sulla strada comunale vecchia di Lamole fino a incontrare il fiume Greve a quota 518 m s.l.m. (8), da qui risale il corso del fiume lungo il borro del Cerone fino alla sorgente del fiume Greve (9). Il confine risale poi fino al crinale (quota 822) e prosegue fino al Monte S. Michele, Poggio Corno, Montedomini. Da pian della Canonica (10) seguendo la mulattiera fino al Poggio del Sugame (11). Di qui (11) il confine raggiunge in linea retta Villa Fonzacchino (12) e prosegue lungo la mulattiera fino a Chiocchio, da qui per la strada statale 222 fino a strada in Chianti e quindi per la via provinciale fino al bivio di Impruneta (14), dove scende lungo il confine comunale di Greve sino a raggiungere la strada provinciale Valdigreve (15) e proseguire fino in località Falciani, da qui corre sulla sponda sinistra del fiume Greve fino al Ponte degli Scopeti (16), prosegue lungo il fiume Greve fino al limite del territorio del comune di San Casciano, in concomitanza del Borro di Tramonti e risale lungo il confine comunale fino a Casa Boschi (17) dove piega a sinistra lungo la strada provinciale, fino a raggiungere la strada degli Scopeti e congiungersi lungo essa fino a San Casciano Val di Pesa».

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Alta Valle della Greve» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione dell'indicazione aggiuntiva, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A7919

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Sciacca» di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Sciacca» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato, comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Sciacca (provincia di Agrigento).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Sciacca» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A7920

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 1° settembre 1987, n. **29010.**

Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - Decreto ministeriale 27 luglio 1985 (Supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1986) **- Controllo dei materiali in genere e degli acciai per cemento armato normale in particolare.**

1. PREMESSA.

Pervengono a questo Ministero frequenti segnalazioni, anche documentate, in merito ad una non puntuale applicazione delle prescrizioni di cui alle vigenti norme tecniche emanate con decreto ministeriale 27 luglio 1985 (di seguito denominate «norme») in materia di accertamenti delle proprietà meccaniche di acciai per conglomerato cementizio armato normale (punto 2.2. - Parte I delle norme).

Tali segnalazioni riguardano essenzialmente:

a) la commercializzazione e l'impiego di acciai non qualificati, o di dubbia qualificazione, non rispondenti alle specifiche fissate nel sopracitato punto 2.2. delle norme; detti acciai risulterebbero, nella maggior parte dei casi provenienti da Paesi dell'area extra-comunitaria;

b) l'accettazione da parte della committenza e dei direttori dei lavori di tali prodotti, i quali verrebbero messi in opera senza alcun controllo preventivo delle caratteristiche meccaniche, ovvero anche allorché controlli successivi denotano significative carenze rispetto ai minimi fissati dalle norme.

Le carenze riguardano sia le tensioni di snervamento (f_y) e rottura (f_t), sia gli allungamenti percentuali ed il comportamento al piegamento; vengono inoltre segnalati casi di acciai di scarsa duttilità di cui è ben nota l'inaffidabilità, soprattutto per l'impiego in costruzioni antisismiche.

La rilevanza e la delicatezza delle circostanze sopra evidenziate, sia sotto il profilo delle turbative di mercato, ma soprattutto sotto il profilo della sicurezza delle costruzioni e della tutela della pubblica incolumità, pongono l'obbligo a questa amministrazione — fatte salve ulteriori iniziative da concordare con altre amministrazioni interessate — di fornire, con adeguati commenti, i seguenti chiarimenti e precisazioni.

2. CHIARIMENTI E PRECISAZIONI COMUNI PER TUTTI I MATERIALI.

In via generale occorre premettere che tutta la parte delle norme afferente la qualità dei materiali demanda al direttore dei lavori l'accettazione dei materiali stessi; ciò anche in presenza di materiali dichiarati «qualificati all'origine». Appare quindi presupposto essenziale per impedire l'impiego di materiali non adeguati che i responsabili della direzione dei lavori applichino rigorosamente tutte le disposizioni fornite dalle norme in materia di controllo dei materiali e che rifiutino l'accettazione dei prodotti non conformi alle specifiche fissate o le cui caratteristiche sono certificate da laboratori non riconosciuti in base all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Si rammenta inoltre che i prelievi dei campioni da inviare ai laboratori devono essere effettuati a cura del direttore dei lavori o di un tecnico di sua fiducia. Appare inoltre necessario che, in analogia a quanto stabilito per i calcestruzzi (v. punto 5.3. - Allegato 2 alle norme), anche per gli acciai per cemento armato e per carpenteria le domande di prove ai laboratori devono essere sottoscritte dal direttore dei lavori. Sempre in analogia a quanto stabilito per i calcestruzzi al punto F.5 della circolare ministeriale n. 27996 del 31 ottobre 1986, appare necessario che, anche per gli acciai da cemento armato e per carpenteria, la eventuale non sottoscrizione della richesta di prove da parte del direttore dei lavori venga annotata, a cura dei laboratori stessi, sui certificati rilasciati.

Parimenti essenziale appare che i professionisti incaricati del collaudo di cui all'art. 7 della citata legge, ai quali in definitiva è devoluto anche il controllo dell'operato del direttore dei lavori, effettuino puntualmente i riscontri indicati alle lettere *b)* e *c)* del punto 8.1. - Parte I delle norme ai fini del rilascio o meno del certificato di collaudo.

Appare infine indispensabile che i laboratori incaricati delle prove sui materiali e delle certificazioni operino con la massima cura e con la massima neutralità, tenendo presente tutte le implicazioni che le certificazioni stesse comportano.

3. CHIARIMENTI E PRECISAZIONI SPECIFICI PER GLI ACCIAI DA CEMENTO ARMATO NORMALE.

3.1. GENERALITÀ.

Per quanto attiene, in particolare, al processo di controllo e di accettazione degli acciai per cemento armato normale, si rammenta che la materia è disciplinata dal punto 2.2. - Parte I e dagli allegati 4, 5 e 6 delle norme.

Tale disciplina, che è sostanzialmente in linea con la regolamentazione di altri Paesi della Comunità europea, appare sufficientemente chiara, nonché idonea — se applicata correttamente — ad impedire l'impiego di acciai non rispondenti alle specifiche fissate; pertanto l'utilizzazione di tali acciai nelle strutture in cemento armato non può che derivare da una disapplicazione delle norme.

Ciò non di meno, al fine di una maggiore chiarezza, si ritiene utile, data la rilevanza della materia, puntualizzare gli aspetti salienti delle norme, mettendo in evidenza talune innovazioni introdotte dalla vigente normativa di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1985 e fornendo le necessarie disposizioni alle quali gli operatori dovranno attenersi.

3.2. CLASSIFICAZIONE.

Gli acciai per cemento armato normale previsti dalle norme si suddividono in:

a) acciai in barre tonde lisce (tipo Fe B 22 K e tipo Fe B 32 K);

b) acciai in barre ad aderenza migliorata (tipo Fe B 38 K e tipo Fe B 44 K);

c) acciai trafilati in fili lisci o nervati (4 ≤ Ø ≤ 12 mm), che possono essere anche assemblati in reti o tralicci elettrosaldati.

Gli acciai di cui ai punti *b)* e *c)* possono inoltre suddividersi in:

acciai controllati in stabilimento (cioè qualificati);

acciai non controllati in stabilimento (cioè non qualificati);

3.3. ACCIAI CONTROLLATI IN STABILIMENTO (QUALIFICATI).

Gli acciai qualificati sono quelli che nello stabilimento di produzione subiscono una serie sistematica di controlli interni delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche, i cui risultati (limitatamente alle tensioni di snervamento e di rottura) vanno elaborati statisticamente dal produttore.

Ai controlli interni si affiancano i controlli sistematici esterni di un laboratorio ufficiale, che effettuerà le prove di qualificazione iniziale e le successive prove di verifica della qualità, che hanno carattere di continuità. I controlli sistematici del laboratorio possono essere integrati, su richiesta del produttore, con i controlli su singole colate. Anche il laboratorio effettuerà l'elaborazione statistica delle sopraddette caratteristiche.

Il confronto tra l'elaborazione statistica dei risultati dei controlli interni e la corrispondente elaborazione statistica dei risultati dei controlli esterni costituisce la cosiddetta «documentazione di conformità statistica», che il produttore è obbligato a depositare presso il Ministero dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale, con frequenza semestrale, unitamente agli altri documenti indicati al punto 2.2.8.2. delle norme. La documentazione di conformità statistica serve in pratica ad evidenziare se e quali scarti sussistano tra i risultati dei controlli interni e quelli dei controlli esterni.

Tutte le forniture di acciai qualificati — debitamente munite di marchio di identificazione — debbono essere accompagnate da certificato del laboratorio che controlla la produzione (il cosiddetto certificato di verifica della qualità) di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di spedizione del prodotto.

Detto periodo puo essere aumentato fino ad un massimo di sei mesi, nel caso di sospensione della produzione, sospensione che dovrà essere comunicata ufficialmente al laboratorio. La comunicazione della sospensione dovrà essere allegata al certificato di verifica di qualità che accompagna la fornitura. Se la durata della sospensione di produzione eccede i cinque mesi, la produzione stessa perde la qualificazione. Per riaccedere alla qualificazione la procedura dovrà essere ripresa *ab initio* cioè come se si trattasse di nuova produzione, e partendo quindi dalle prove di qualificazione iniziale.

Giova, infine ricordare che, al fine di evitare situazioni incerte, le ultime norme vietano di produrre, in uno stesso stabilimento, acciai qualificati ed acciai non qualificati con identica marchiatura.

3.4. ACCIAI NON CONTROLLATI IN STABILIMENTO (NON QUALIFICATI).

Gli acciai non qualificati (e tra questi ovviamente rientrano sempre quelli in barre lisce) sono quelli non sottoposti ai controlli all'origine sopra illustrati e pertanto, per tali acciai, il controllo dei valori caratteristici delle proprietà meccaniche e tecnologiche è demandato ai cosiddetti «controlli in cantiere» di cui al secondo capoverso del punto 2.2.8.4. delle norme.

Per quanto concerne gli acciai non qualificati appare importante evidenziare che, ai sensi del punto 2.2.9. delle norme, anche per tali prodotti (ad eccezione delle barre lisce) permane l'obbligo della «marchiatura» in cifre e/o in lettere, dalla quale risulti in modo inequivocabile sia il riferimento all'azienda ed allo stabilimento di produzione, sia il tipo ed il grado qualitativo dell'acciaio. Pertanto, sia per gli acciai qualificati che per quelli non qualificati, il marchio serve alla «identificazione della provenienza» e quindi ad evitare forniture «anonime»; viceversa, mentre per gli acciai qualificati il marchio assume anche una funzione di «garanzia», per gli acciai non qualificati esso assume una semplice funzione di «dichiarazione» di qualità. Ed a tale ultimo proposito si ravvisa la necessità che qualunque fornitura di acciaio non qualificato — debitamente marchiato — debba essere corredata da un'apposita scheda tecnica, redatta a cura del produttore. Detta scheda dovrà contenere almeno i seguenti dati: indicazione dello stabilimento di produzione; indicazione del marchio ed estremi del deposito presso il Ministero dei lavori pubblici; valori delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche del prodotto, i quali assumono, appunto il significato di «valori dichiarati».

3.5. PRODOTTI PROVENIENTI DALL'ESTERO.

Le norme (punto 2.2.8.3.) suddividono, ai fini della qualificazione, questi prodotti in due categorie:

prodotti provenienti dall'area extra-comunitaria;

prodotti provenienti dall'area comunitaria.

Per i primi valgono integralmente tutte le procedure di qualificazione e di fornitura previste al punto 2.2.8.2. delle norme per i prodotti nazionali, ivi compreso l'obbligo della marchiatura.

Per i secondi invece l'accesso alla qualificazione, può avvenire in alternativa a quanto fissato per i prodotti nazionali, con procedure ufficialmente riconosciute nel Paese di origine, la cui equivalenza, però, deve essere sancita con apposito decreto del Ministero dei lavori pubblici. Tutto ciò, fermo restando l'obbligo per il produttore di deposito della documentazione e del marchio. L'ammissione di procedure differenti da quelle stabilite per i prodotti nazionali deriva dalla necessità di non creare ostacoli al libero scambio dei prodotti e deve intendersi come norma transitoria, nelle more di attivazione di procedure unificate nell'ambito comunitario.

Per quanto concerne gli acciai non qualificati provenienti dall'estero fermo restando quanto già detto per i prodotti nazionali, si ribadisce l'obbligo della marchiatura di identificazione, nonché dell'esibizione, da parte del produttore, della scheda tecnica di cui al precedente punto 3.4.

3.6. LE PROCEDURE DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE.

Come già precedentemente accennato al punto 2., e come del resto si evince dalle disposizioni delle norme, il giudizio definitivo sull'utilizzazione degli acciai forniti in cantiere spetta al direttore dei lavori. Pertanto i cosidetti controlli in cantiere, di cui al punto 2.2.8.4. delle norme, rappresentano una fase essenziale del processo costruttivo, ai fini della affidabilità delle costruzioni. Di qui l'esigenza di evidenziare alcuni problemi essenziali che in tale fase il direttore dei lavori sarà chiamato a risolvere e di fornire indicazioni e prescrizioni per un corretto espletamento delle procedure di controllo.

Occorre, innanzitutto ricordare che le vigenti norme di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1985 hanno esteso l'obbligo (che in precedenza era solo una facoltà) dei cosiddetti «controlli in cantiere» anche agli acciai qualificati.

I motivi di tale innovazione sono già accennati al punto F.6. della circolare ministeriale n. 27996 del 30 ottobre 1986. Resta solo da aggiungere che le incertezze sulla reale qualità dei prodotti trovano in massima parte origine nei vari passaggi attraverso la rete commerciale che i prodotti stessi — sia nazionali che esteri — spesso subiscono, prima di pervenire ai cantieri di utilizzazione.

Alla luce di tutto quanto sopra e con riferimento alle prescrizioni delle norme, si deduce che l'attività di controllo del direttore dei lavori dovrà articolarsi come segue.

3.6.1. *Caso di acciai forniti come qualificati.*

3.6.1.1. Accertamenti preliminari.

a) Controllare l'esistenza sulle forniture del marchio depositato dal produttore presso il Ministero del lavori pubblici - Servizio tecnico centrale ed indicato sul certificato di verifica della qualità rilasciato dal laboratorio che controlla la produzione. Detto laboratorio dovrà essere compreso tra quelli previsti dall'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, pena la nullità del certificato stesso.

b) Controllare che il periodo intercorrente tra la data del certificato predetto e quella della spedizione non ecceda i tre mesi; qualora il periodo suddetto ecceda i tre mesi, ma sia comunque contenuto nel limite tassativo dei sei mesi, occorre controllare che al certificato sia allegata la comunicazione del produttore di cui al quinto comma del punto 2.2.8.2. delle norme.

c) Controllare che i risultati delle prove riportati nel certificato di verifica della qualità siano coerenti con il tipo del prodotto.

Ove anche uno solo degli accertamenti di cui ai punti *a)* e *c)* dia esito negativo, l'acciaio deve essere rifiutato. Ove non siano soddisfatte solo le condizioni di cui al punto *b)*, l'acciaio potrà, in alternativa, essere considerato come non qualificato, ed essere pertanto sottoposto ai relativi accertamenti definitivi di cui al successivo punto 3.6.2.2. Questa seconda possibilità presuppone ovviamente che l'impiego di acciaio non qualificato sia comunque compatibile con le esigenze di progetto e che, in ogni caso, non si configuri sostanziale contrasto con apposite clausole contrattuali.

3.6.1.2. Accertamenti definitivi.

Una volta esperiti, con esito positivo, gli accertamenti preliminari sopra descritti in merito alla qualificazione ed al grado qualitativo del prodotto, si dovranno attivare i controlli per l'accettazione definitiva del prodotto stesso.

Le modalità di controllo, e le relative procedure per l'accettazione definitiva delle forniture, sono chiaramente indicati ai capoversi 1, 3, 4, 5 e 6 del punto 2.2.8.4. delle norme e non necessitano di alcun commento specifico.

Appare utile, tuttavia, evidenziare che, nel caso di risultati negativi, che comportino in via definitiva l'inidoneità del prodotto, il direttore dei lavori ha l'obbligo di trasmettere detti risultati al produttore (che è tenuto ad inserirli tra i risultati dei controlli interni), al laboratorio che cura il controllo della produzione ed al Ministero dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale.

3.6.2. *Caso di acciai non qualificati.*

Possono rientrare in questo caso anche gli acciai forniti come qualificati, ma ritenuti considerabili come non qualificati in base ai criteri ed ai limiti di cui al precedente punto 3.6.1.1.

3.6.2.1. Accertamenti preliminari.

Su tutte le forniture — corredate dalla scheda tecnica di cui al punto 3.4. — dovrà essere controllata l'esistenza del marchio di identificazione, il quale dovrà corrispondere a quello riportato sulla scheda tecnica con gli estremi del deposito presso il Ministero dei lavori pubblici. Dovranno inoltre controllarsi sulla scheda tecnica i cosiddetti «valori dichiarati» del tipo di prodotto e delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche.

L'assenza del marchio e/o l'assenza della scheda tecnica comportano l'inidoneità delle forniture.

Parimenti, comportano l'inidoneità delle forniture sia la non corrispondenza tra il marchio sul prodotto e quello indicato sulla scheda tecnica, sia la non ammissibilità dei «valori dichiarati» in rapporto alle specifiche di progetto.

L'obbligo della marchiatura non ricorre — come già detto al punto 3.2. — per gli acciai in barre tonde lisce. Appare paraltro opportuno che la fornitura di tali barre sia comunque accompagnata dall'indicazione dei cosiddetti «valori dichiarati».

3.6.2.2. Accertamenti definitivi.

A seguito di esito positivo degli accertamenti preliminari, si passa ai controlli per l'accettazione definitiva del prodotto, che si svolgeranno con le modalità chiaramente indicate al capoverso 2 del punto 2.2.8.4. delle norme.

L'esito negativo di tali controlli comporta l'inidoneità, e quindi il rifiuto delle forniture.

3.6.3. *Indicazioni comuni per gli acciai qualificati e per gli acciai non qualificati.*

Un importante aspetto, riguardante ambedue le categorie di acciai (qualificati e non), è costituito dalla frequenza dei prelievi per i cosiddetti «controlli in cantiere». Si rammenta a tale proposito — in analogia a quanto già fatto per i prelievi dei calcestruzzi con precedente circolare ministeriale n. 20049 del 9 gennaio 1980 — che le frequenze di prelievo indicate al punto 2.2.8.4. delle norme sono «minimi inderogabili» al di sotto dei quali è tassativamente vietato scendere. Ciò non solo per un formale rispetto delle prescrizioni, quanto, e soprattutto, perché un numero di prelievi inferiore al minimo stabilito verrebbe ad inficiare la validità delle elaborazioni che i responsabili dell'accettazione dei prodotti sono tenuti a fare per il calcolo dei valori caratteristici (f_{yk}, $f_{(0,2)K}$, f_{tk}); valori da confrontare con i corrispondenti valori caratteristici richiesti dal progettista, secondo quanto prescritto al punto 2.2.8.4. delle norme.

3.6.4. *Raccomandazioni e disposizioni conclusive.*

Sulla base di tutto quanto precede, non può non ribadirsi l'assoluta necessità che tutto il processo di produzione, qualificazione, controllo ed accettazione dei materiali destinati alle opere di ingegneria strutturale si evolva secondo le prescrizioni fissate dalle norme e secondo le indicazioni e disposizioni supplementari fornite con la presente circolare.

Pertanto tutti gli operatori (committenti, produttori, importatori, commercianti del settore, imprese, direttori dei lavori, laboratori, uffici di controllo, collaudatori), ciascuno per la propria sfera di competenza, vorranno rispettare, ed esigere il rispetto delle prescrizioni suddette.

In particolare:

- ai produttori di acciaio qualificato si rammenta la necessità di depositare con la dovuta tempestività, presso il servizio tecnico centrale, la documentazione occorrente per il mantenimento della qualificazione; si rammenta altresì l'esigenza di corredare tutte le forniture con i certificati di verifica della qualità e con l'indicazione del marchio al fine di non creare incertezze e confusioni che possano portare al rifiuto o al declassamento ad «acciaio non qualificato» delle forniture stesse. Ai produttori di acciaio non qualificato si ribadisce l'obbligo del marchio di identificazione per le barre ad aderenza migliorata e per i fili trafilati, nonché la necessità che le forniture siano corredate dalla scheda tecnica contenente le indicazioni di cui al già richiamato punto 3.4.;

- agli importatori di acciai provenienti dall'estero — ed in particolare dai Paesi extracomunitari — si sottolinea la necessità di garantirsi, prima dell'immissione dei prodotti sul mercato nazionale, e con gli strumenti più idonei, ivi comprese eventuali prove preliminari — che i prodotti stessi siano in ogni caso corrispondenti alle specifiche delle norme italiane. Resta comunque confermato, anche per i prodotti di importazione, l'obbligo della marchiatura di identificazione (salvo che per le barre tonde lisce) e del suo deposito presso il Ministero dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale, nonché l'obbligo di allegare alle forniture di acciaio non qualificato la più volte richiamata scheda tecnica;

- analoghe prescrizioni si rivolgono ai commercianti del settore, sia per il controllo del marchio, sia per l'acquisizione di tutte le documentazioni necessarie per le forniture ai cantieri di utilizzazione; documentazioni che possono essere responsabilmente rilasciate anche in copia conforme, salva la facoltà degli aventi diritto di richiedere l'esibizione dei documenti originali;

- alle imprese utilizzatrici si raccomanda di adottare la massima cautela nell'acquisto dei prodotti, tenendo ben presente che all'eventuale vantaggio economico derivante dall'acquisto di prodotti di incerta provenienza e di dubbia qualità è legato il rischio di controversie e del rifiuto dei prodotti stessi da parte della direzione dei lavori e della committenza;

- ai direttori dei lavori, ai quali — come detto — le norme affidano il giudizio definitivo sulla utilizzazione dei prodotti, è appena il caso di ribadire che, proprio per l'importante funzione che sono chiamati a svolgere, è essenziale la più scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni normative e delle disposizioni della presente circolare, sia per i controlli preliminari che per quelli definitivi;

- analoga rilevanza — come già detto al punto 2) — assume la funzione dei laboratori abilitati all'esecuzione dei controlli di qualificazione e di accettazione. È essenziale, pertanto, ribadire l'esigenza che tale funzione si esplichi con il pieno rispetto delle specifiche tecniche, per quanto attiene alle sperimentazioni e con assoluta neutralità, per quanto attiene alle certificazioni rilasciate;

- per quanto concerne i collaudatori non resta che richiamare quanto già detto al terzo capoverso del punto 2) in materia di accertamento sui controlli dei materiali, accertamenti che dovranno riguardare sia la frequenza che i risultati dei controlli stessi;

- si dispone, inoltre, che i componenti uffici del servizio tecnico centrale, cui compete la ricezione delle documentazioni, provvedano perché siano resi disponibili, nei modi più opportuni, per tutti gli aventi causa, gli elenchi dei produttori di acciai qualificati e non qualificati, con l'indicazione dei marchi di identificazione, del tipo e grado qualitativo e di ogni altra utile specificazione.

Si confida nella professionalità e nella collaborazione di tutti gli operatori del settore, i quali vorranno tenere ben presente che qualsiasi deroga alle procedure di controllo, finalizzate a garantire la sicurezza delle costruzioni e la pubblica incolumità, comporta l'assunzione di rilevanti responsabilità anche sotto il profilo penale.

Il Ministro: DE ROSE

87A7863

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso riservato, per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed in particolare quanto disposto dall'art. 8;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, con cui è stata aumentata la dotazione organica del personale dei ruoli della Corte dei conti, ed in particolare quanto disposto dall'art. 11;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 555;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti in data 7 febbraio 1986 con cui è stato indetto il concorso riservato a diciannove posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti;

Considerato che, soltanto sedici candidati sono stati ammessi a sostenere le prove orali del concorso citato;

Considerato, altresì, che uno dei candidati che hanno superato le prove scritte è già stato nominato vice direttore di segreteria della Corte dei conti;

Ritenuto di dover conferire i restanti quattro posti mediante concorso riservato al personale della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso riservato, per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, riservato al personale della Corte dei conti in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Idoneità fisica all'impiego.

B) Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ovvero in economia e commercio.

Al presente concorso potrà partecipare, altresì, il personale inquadrato in qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'ex carriera di appartenenza.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) di essere in servizio presso la Corte dei conti e qualifica rivestita;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno, dell'università o dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

4) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 3.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 3, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 5.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo); diritto privato (civile e commerciale);

2) scienza delle finanze e diritto finanziario; contabilità di Stato.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) economia politica;

b) legislazione speciale sulla Corte dei conti;

c) nozioni di diritto processuale civile;

d) nozioni di statistica metodologica ed economica.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio, costituisce per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente immessi in servizio e dovranno produrre entro il primo mese di servizio, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso fra quelli prescritti dall'art. 2;

b) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per il territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

c) copia integrale dello stato matricolare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, e successive modificazioni.

Art. 10.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 20 ottobre 1987 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti per difetto di requisiti prescritti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 3, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice direttore di segreteria o di revisione in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, i vicitori saranno restituiti alla carriera di provenienza.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 17 luglio 1987

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1987
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 55

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta semplice
possibilmente dattiloscritta)

Al signor Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale -
Via Baiamonti, 25 - 00195
ROMA

Il sottoscritto..
nato a.. (provincia di ....)
il ....e residente dal..
in.. (provincia di ....)
via .... n. ....
in servizio presso la Corte dei conti ufficio .... con la qualifica di (1)............................ chiede di essere ammesso al concorso riservato, per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 17 luglio 1987.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è in possesso del seguente titolo di studio.........................
.... conseguito in data .... presso..............................
sito in .... via .... n. ....;
2) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni .... ed eventuale recapito telefonico.........................

Visto: si autentica la firma del sig. ....

---

(1) Indicare l'esatta qualifica rivestita.

87A7895

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di addetto tecnico nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario tecnico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 3 marzo 1987;

Vista la deliberazione n. 3/f, allegata al verbale n. 102, del 5 maggio 1987, con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di addetto tecnico in prova nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto medesimo, pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, nel bando di concorso devono essere indicati i titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo singolarmente attribuibile;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto dei posti messi a concorsi col presente bando, sono da riservare un posto ex art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di addetto tecnico in prova nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario tecnico per i laboratori ed i servizi dell'Istituto superiore di sanità.

Uno dei suddetti posti è riservato ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ai militari in ferma di leva prolungata o volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

Detti posti sono così ripartiti:

gruppo *A)*: dieci posti (personale da adibire a servizi ausiliari e di anticamera);

gruppo *B)*: dieci posti (personale da adibire a servizi ausiliari presso i laboratori);

gruppo *C)*: dieci posti (personale da adibire a compiti di stabulazione).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Licenza elementare.

C) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

D) Età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV. concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il gruppo di posti tra quelli indicati all'art. 1, per il quale si intende concorrere;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

7) se abbiano riportato o meno condanne penali;

8) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

È consentito concorrere per un solo gruppo di posti tra quelli indicati nel precedente art. 1.

Nel caso che con una domanda si chieda di concorrere per più gruppi di posti, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il gruppo indicato per primo nella domanda stessa.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, che precederà le prove d'esame, la commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 14,80.

Detto punteggio sarà così ripartito:

1) servizi prestati: fino a punti 7,50.

Saranno valutati i titoli attestanti servizi ed attività svolti dai concorrenti ed attinenti alle mansioni da svolgere presso l'Istituto superiore di sanità.

Tutti i periodi valutabili saranno sommati ed in base al totale verranno attribuiti punti 1,50 per anno o frazione non inferiore a sei mesi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta.

Saranno altresì valutati con lo stesso punteggio i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri. Detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio;

2) vincite e idoneità in concorsi similari: fino a punti 3;

3) attestati di qualificazione e di aggiornamento fino a punti 4,30.

Ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso non sarà attribuito alcun punteggio.

Art. 6.

Gli esami consteranno di una prova di scrittura sotto dettato, una prova pratica specifica ed un colloquio.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prova di scrittura sotto dettato, unica per tutti i gruppi di posti.

Prova pratica a seconda del gruppo di posti per il quale si concorre:

guppo *A)*: disimpegno del sevizio di anticamera; vigilanza sull'accesso del pubblico agli uffici; custodia e guardiania; confezione pacchi; trasporto di materiale di ufficio o di laboratorio; riconoscimento dei vari tipi di estintori e loro impiego;

gruppo *B)*: riconoscimento, uso e manutenzione di comuni strumenti di laboratorio; riconoscimento ed uso di semplici dispositivi meccanici ed elettrici; riconoscimento di vetreria di comune uso in un laboratorio; lavaggio manuale ed automatico di vetreria di comune uso nei laboratori;

gruppo *C)*: contenzione, alimentazione e pulizia di animali da laboratorio di piccola, media e grossa taglia; riconoscimento, uso e manutenzione di comuni strumenti di laboratorio.

Colloquio: gli argomenti della prova pratica prevista per il gruppo di posti per il quale si concorre. Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, alla legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché le norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986. La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 46, secondo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 settembre 1987 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1987 per sostenere la prova di scrittura sotto dettato muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica specifica i candidati che abbiano riportato nella prova di scrittura sotto dettato una votazione di almeno ventuno trentesimi. I predetti candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato nella prava pratica specifica una votazione di almeno ventuno trentesimi.

Ai candidati ammessi al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso, con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui lo stesso avrà luogo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato, il voto ottenuto nella prova pratica specifica e il voto riportato nel colloquio.

In base alla votazione complessiva di cui sopra la commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuna dei gruppi di posti di cui al precedente art. 1, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di preferenza nella nomina dovranno consegnare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autenticata del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) profughi: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto oppure copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al n. 2) unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità o mod. 69-*ter*, a nome del genitore, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente punto 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

19) stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi: certificato di iscrizione presso le apposite liste di collocamento, attestante la disoccupazione per un periodo non inferiore a sei mesi antecedenti la data in cui i candidati hanno superato il colloquio;

20) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto superiore di sanità: copia dello stato di servizio non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

22) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilato o invalido civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

24) sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dall'ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

25) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191: stato matricolare aggiornato;

26) i candidati che abbiano riportato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio, con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I concorrenti che intendano far valere la riserva ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dovranno, superato il colloquio, consegnare o far pervenire, con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo, lo stato matricolare aggiornato che attesti il possesso del titolo alla riserva.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 9, saranno approvate le graduatorie di merito, quelle dei vincitori e degli idonei del concorso medesimo, una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 1 del presente bando.

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti verranno unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti. Per i candidati a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno nominati addetto tecnico in prova nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto superiore di sanità e verranno invitati ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia nel caso in cui la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assuma servizio, senza giusitificato motivo, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita. Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il diritto al beneficio, ove non abbia già prodotto detta documentazione ai fini della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il personale statale di ruolo potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene comprovante la sua qualità di militare e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, nominati addetto tecnico in prova, sarà corrisposto il trattamento economico del livello retribut. o corrispondente alla terza qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per gli addetti tecnici.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1987
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 202.

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi possibilmente dattiloscritta,
su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
.... nato a ....
(provincia di ....) il .... e residente in ....
.... (provincia di ....), c.a.p. ....
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di addetto tecnico in prova nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto superiore di sanità.

Il sottoscritto dichiara di voler concorrere per il gruppo..........
.... di posti di cui all'art. 1 del bando *(a)*.

Fà presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché *(b)* ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) è *cittadino italiano;*
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di *(c)* ....;
3) non ha riportato condanne penali *(d)*;
4) è in possesso del seguente titolo di studio..........................
conseguito in data .... presso ....;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..;
6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica *amministrazione (e)*;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);
8) desidera ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo:
citta ...., c.a.p. ...., via............................
.... n. .... numero telefonico ....

Data, ...

Firma *(f)* ....

(a) Indicare per quale gruppo di posti si vuol concorrere tra quelli previsti dall'art. 1 del bando di concorso.

(b) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(c) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(d) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(e) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(f) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o l'unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiani competente per territorio.

87A7711

UNIVERSITÀ DI PISA

Concorsi a due posti di ricercatore universitario

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e la relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive integrazioni e modificazioni, concernente il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, con la quale si danno disposizioni ai rettori delle università circa l'emanazione nelle rispettive sedi dei bandi di concorsi liberi a posti di ricercatore universitario;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1982, registro n. 50, foglio n. 228, con il quale, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale sono stati altresì determinati i gruppi di discipline per lo svolgimento dei suddetti concorsi liberi a ricercatore universitario;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in ordine ai programmi delle prove di esame (scritte e orali) e alla ripartizione del punteggio riservato alle commissioni per la valutazione delle prove medesime e dei titoli scientifici e didattici (allegato *B* alla suindicata ordinanza);

Visto il decreto rettorale n. 1565 del 3 ottobre 1984, con il quale la dott.ssa Teresa Malatesta, ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo, gruppo discipline n. 71, cessa dall'ufficio a decorrere dal 21 marzo 1984 per volontarie dimissioni;

Vista la nota n. 7070 del 24 gennaio 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questo Ateneo a ribadire il concorso ad un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia per il gruppo discipline n. 71;

Visto il decreto rettorale n. 1816 del 1° febbraio 1986, con il quale il dott. Nicola Rosati, ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo, gruppo discipline n. 85, cessa dall'ufficio a decorrere dal 1° maggio 1985 per volontarie dimissioni;

Vista la delibera della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali n. 69, seduta del giorno 8 luglio 1986, con la quale veniva richiesta l'autorizzazione a bandire il concorso al gruppo discipline n. 87 (anziché 85);

Vista la nota n. 7071 del 24 gennaio 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questo Ateneo a ribandire il concorso ad un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per il gruppo discipline n. 87;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi concorsi liberi, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario ripartiti fra le facoltà di medicina e chirurgia e scienze matematiche, fisiche e naturali per i gruppi di discipline come di seguito specificato:

Facoltà di medicina e chirurgia.

per il raggruppamento n. 71 posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

per il raggruppamento n. 87 posti 1

Art. 2.

I raggruppamenti di discipline sopra indicati sono così determinati (le discipline contrassegnate da asterischi sono presenti in più raggruppamenti):

Gruppo n. 71

Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico (corso di laurea in odontoiatria)
Istologia ed embriologia generale
Anatomia umana normale
Anatomia umana
Anatomia topografica
* Antropologia
* Citologia
Citologia normale e ultrastrutturale
Citologia ed embriologia generale
* Citochimica ed istochimica
* Embriologia
Embriologia generale
Istochimica
Istologia e tecniche di laboratorio
* Istologia ed embriologia
Istologia ed embriologia dell'uomo
Microscopia elettronica
Neurocitologia
Organogenesi umana con elementi di embriologia
Istologia ed embriologia generale (compresa la citologia) (corso di laurea in odontoiatria)

Gruppo n. 87

Struttura della materia
Fisica atomica
Fisica molecolare
Fisica macromolecolare
Fisica dei liquidi
Conduzione elettrica nei gas
* Spettroscopia
Fisica dello stato solido Fisica dei solidi
Spettroscopia dello stato solido
Fisica degli stati condensati
Fisica dei metalli
Ottica
Complementi di ottica
Complementi di ottica e ottica non lineare
Ottica quantistica
Elettronica
* Elettronica applicata
* Elettronica nucleare
Elettronica dei dispositivi e stato solido
Elettronica quantistica
Fisica dei semiconduttori
Semiconduttori
Fisica delle basse temperature
Superconduttività
Fisica dei plasmi
Gas ionizzati
Onde elettromagnetiche
Elettromagnetismo
Istituzioni di elettromagnetismo
Proprietà magnetiche dei solidi
Proprietà magnetiche della materia
Ottica elettronica
* Biofisica
Elementi di biofisica

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per la partecipazione ai concorsi sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Domande di ammissione e titoli; modalità per la presentazione

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a fare domanda in carta legale (L. 3.000) al rettore dell'Università degli studi di Pisa, lungarno Pacinotti, 44, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli interessati potranno avvalersi dello schema di domanda di cui all'allegato *A*.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il cadidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo disciplinare e il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto indicandone la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato;

6) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

In caso di rapporto di impiego concluso l'interessato dovrà dichiarare le cause di risoluzione di tale rapporto o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello stato.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata al rettore (ufficio personale docente).

La firma da apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle seguenti autorità previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per l'autentica della firma e della qualifica dei dipendenti di ruolo civili e militari dello Stato e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio o del comandante del reparto militare presso cui gli stessi prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti, titoli e pubblicazioni, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge e in regola con le norme sul bollo;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quelle di laurea.

I documenti ed i certificati per essere valutatati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati a questa Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 è disposta con decreto motivato del rettore e comunicata al domicilio dichiarato.

Art. 6.

Prove di esame

I concorsi sono per esami e titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, oltre ad un giudizio su eventuali titoli scientifici presentati o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto, è sostituita da una prova pratica secondo quanto previsto nell'allegato *B*. La prova orale sarà in genere articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli ed in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate nel presente bando per ciascun sottosettore (v. allegato *B*).

L'attività didattica prestata in una università o scuola a livello universitario è valutata sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dall'amministrazione dell'Università o scuola interessata.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso prescelto e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte ed il punteggio ottenuto nel colloquio.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione della sede di esame, del giorno e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato a coloro che avranno presentato domanda e non saranno stati esclusi dal concorso, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Per lo svolgimento delle prove scritte è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento con le medesime indicazioni non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove suddette, i candidati dovranno esibire esclusivamente uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

Per ciascuna facoltà e per ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, uno ordinario ed uno associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 8.

Formulazione delle graduatorie

Al termine delle prove d'esame ogni commissione compila una circostanziata relazione e formula, per il rispettivo gruppo disciplinare, una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, del punteggio assegnato per i titoli e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina dei vincitori è disposta con decreto del rettore nell'ambito delle facoltà e per i gruppi di discipline cui afferiscono rispettivamente i posti messi a concorso.

Art. 9.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori di ciascun concorso dovranno presentare o far pervenire a questa Università — consegnare a mano al reparto «Atti comuni del personale», Palazzo Vitelli, piano terreno, Lungarno Pacinotti, 44, Pisa, ovvero spedire con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al magnifico rettore — entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il vincitore è fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha concorso ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il vincitore sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il vincitore non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso. Non è ammessa la regolarizzazione dei predetti documenti oltre il termine previsto per la loro presentazione.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi, una volta verificata la regolarità di documentazione di rito prodotta, conseguono la nomina a ricercatore per il raggruppamento disciplinare in relazione al quale hanno superato le prove di esame e presso la facoltà nell'ambito della quale ciascun posto era stato rispettivamente messo a concorso.

Ai ricercatori spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1984, n. 571.

Dopo tre anni dell'ammissione in ruolo, essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline. La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetterà il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, secondo la progressione economica. Nel caso che l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Art. 11.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 3 marzo 1987

Il rettore

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Firenze, addì 24 luglio 1987
Registro n. 7 Università, foglio n. 307

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PISA

Il sottoscritto...
nato a.. il...................................
residente in ....via... n.......,
chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline .... sottosettore .... presso la facoltà di .... il concorso a n. .... posti di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, precisando che la prova di conoscenza di lingue straniere dovrà vertere .... (1), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 dell'11 settembre 1987.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (2);

b) di non aver riportato condanne penali (3);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (4);

d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari..;

e) di aver conseguito il diploma di laurea in .... il .... presso l'Università di...;

f) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in .... via.. n. ...., riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;

g) di aver (o non aver) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (5).

Il sottoscritto, dichiara sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utile ai fini del giudizio;

2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma .... (6)

---

(1) Indicare una o due lingue.
(2) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(3) Dichiara le eventuali condanne penali riportate.
(4) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(5) Indicare tutti i dati relativi ai servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione dei medesimi.
(6) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 4, sesto comma, del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME - RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, TITOLI SCIENTIFICI E DIDATTICI.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Prima prova scritta: La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore tra quelli scelti dai candidati, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina.

Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore suddetto. Il candidato deve svolgere il tema sorteggiato per il sottosettore da lui indicato nella domanda.

Seconda prova: La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova proposta dalla commissione per il sottosettore da lui indicato nella domanda.

Prova orale:
prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli;
seconda parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici: Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata (dai competenti organi accademici) della amministrazione universitaria o delle scuole o istituti superiori.

Titoli scientifici: Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

ELENCO DEI GRUPPI ATTIVATI CON I RELATIVI SOTTOSETTORI

Gruppo n. 71

Sottosettori:
1) anatomia;
2) istologia ed embriologia.

Prima prova scritta - caratteristiche:
cultura generale in temi riguardanti ciascuno dei sottosettori . . . . punti 15/100

Seconda prova sperimentale con relazione scritta - caratteristiche:
metodologia di ricerca su ciascuno dei sottosettori . . . . » 15/100

Prova orale - caratteristiche:
discussione prove scritte e titoli - prova di conoscenza di almeno una lingua straniera . . . . » 20/100

Titoli scientifici: . . . . » 30/100

Titoli didattici . . . . » 20/100

Gruppo n. 87

Sottosettori:
1) fisica dei solidi;
2) fisica dei liquidi;
3) fisica del plasma;
4) ottica;
5) elettronica.

Prima prova scritta - caratteristiche:
elaborato su un esperimento di struttura della materia di particolare interesse in uno dei settori indicati e/o risoluzione di un problema . . . . . . punti 20/100

Seconda prova - caratteristiche:
esecuzione di una prova pratica di laboratorio e/o messa a punto della strumentazione necessaria » 20/100

Prova orale - caratteristiche:
a) discussione della prova scritta e degli eventuali titoli; *b)* prova di conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di un'altra a scelta del candidato . . . . » 20/100

Titoli scientifici . . . . » 30/100

Titoli didattici . . . . » 10/100

87A7793

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Concorso ad un posto di ricercatore universitario

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981 con il quale veniva istituito presso la ex Libera Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti il ruolo dei ricercatori universitari;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982;

Visto il decreto rettorale n. 1257 del 13 aprile 1982, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, con il quale veniva tra l'altro bandito il concorso a cinque posti di ricercatore per il raggruppamento disciplinare n. 21 della facoltà di economia e commercio;

Visti gli atti del predetto concorso approvati con decreto ministeriale del 1° agosto 1983;

Visto il decreto rettorale n. 900 dell'8 agosto 1987 in corso di registrazione;

Considerato che sulla base degli atti sopra indicati si determina la disponibilità di un posto di ricercatore presso la facoltà di economia e commercio;

Visto il decreto ministeriale 1° gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1984, registro n. 9, foglio n. 129;

Vista la deliberazione adottata dalla competente facoltà di economia e commercio in data 15 luglio 1987;

Vista la nota ministeriale n. 4385 del 7 agosto 1987;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987, n. 158;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il seguente concorso, per titoli ed esami, a ricercatore universitario, presso questo Ateneo:

Facoltà di economia e commercio:

raggruppamento disciplinare n. 21 . . . . posti 1

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:

economia e commercio;
scienze economico-marittime;
scienze economiche;
economia aziendale;
scienze economiche e bancarie;
scienze bancarie ed assicurative,

conseguiti presso una Università italiana o di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo fac-simile da ritirare presso l'Università, deve essere indirizzata al rettore dell'Ateneo di Chieti - Via dei Vestini - Chieti Scalo (Chieti), entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati, oltre al cognome, nome e preciso domicilio eletto ai fini del concorso, devono indicare con chiarezza e precisione, pena la esclusione dal concorso, il gruppo di discipline ed il sottosettore, di cui all'allegato *A*, per i quali intende essere ammesso al concorso.

Nella domanda il candidato, dovrà, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) il titolo di studio posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato;

7) cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda i candidati, altresì, dovranno indicare almeno due lingue straniere nelle quali intendono sostenere la seconda parte della prova orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

I candidati debbono allegare alla domanda:

curriculum in duplice copia della propria attività didattica e scientifica (in carta semplice);

elenco in carta semplice dei documenti e titoli, ivi comprese le pubblicazioni, che si intendono utili ai fini del concorso;

elenco in duplice copia, in carta semplice, delle pubblicazioni allegate alla domanda (per i lavori stampati all'estero dovrà risultare la data ed il luogo di pubblicazione mentre per i lavori stampati in Italia dovranno essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660);

certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni eventualmente già presentati all'Università.

Agli atti e documenti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

La esclusione dal concorso per difetto di requisiti è disposta con decreto rettorale motivato.

Art. 5.

Il concorso è per titoli ed esami.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame. Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici e nella valutazione di quelli didattici.

La prova orale sarà articolata, in genere, in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli ed in una seconda parte atta a verificare la conoscenza delle lingue straniere scelte dal candidato, su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici. Sono valutati tutti i titoli ed in particolare quelli afferenti alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi. Il programma relativo al concorso e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *A*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima. La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte ed il punteggio riportato nella prova orale.

Le prove si svolgeranno presso la sede della Università. Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del diario delle prove scritte è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per lo svolgimento delle prove suddette è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
libretto ferroviario personale;
tessera postale;
porto d'armi;
patente automobilistica;
passaporto;
carta di identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre in ogni momento con decreto motivato, la esclusione dal concorso per difetto di requisiti.

Art. 6.

Per lo svolgimento del presente concorso sarà nominata apposita commissione giudicatrice composta di tre membri di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, un ordinario ed un associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designato dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Al termine delle prove di esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli. I vincitori saranno nominati nell'ordine della graduatoria e nel limite dei posti a concorso, ferma restando la facoltà prevista dalla legge 8 luglio 1985, n. 305, modificatrice dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, di nomina di idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima, nel caso di posti messi a concorso e risultanti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori. Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I vincitori sono nominati con decreto del rettore per la facoltà e per il gruppo di discipline messo a concorso.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata ovvero il documento rilasciato dalla Università in sostituzione del diploma;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato dal medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha concorso ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sull rendimento del servizio con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato delle province dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno tutti essere conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), devono essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per il raggruppamento di discipline cui afferiscono, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività didattica e scientifica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà o istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso l'attività del ricercatore sarà valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere sottoposto a giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Chieti, addì 8 agosto 1987

Il rettore: CRESCENTI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di L'Aquila, addì 25 agosto 1987
Registro n. 1 Università, foglio n. 271

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE DISCIPLINE
COMPRESE NEL RAGGRUPPAMENTO DISCIPLINARE N. 21

Economia aziendale
Complementi di gestione aziendale
Economia d'azienda
Economia dell'azienda
Economia delle imprese societarie
Elementi di ragioneria e contabilità aziendale
Istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate

Ragioneria
Ragioneria generale
Ragioneria generale e applicata
Storia della ragioneria
Analisi contabile e gestione aziendale
Analisi e gestione dell'azienda
Analisi dei costi
Analisi e contabilità dei costi
Bilancio ed altre determinazioni di sintesi
Contabilità aziendale
Contabilità e bilanci
Metodologia e determinazione quantitativa d'azienda
Metodologia e determinazioni quantitative di azienda
Metodologie e determinazioni quantitative di aziende
Metodi quantitativi per le decisioni
Revisione aziendale
Sistemi di informazione e di controllo
Tecnica della revisione aziendale
Tecnica delle revisioni aziendali
Direzione aziendale
Organizzazione aziendale
Organizzazione aziendale e del lavoro
Organizzazione e amministrazione delle grandi aziende pubbliche e private
Organizzazione e direzione aziendale
Organizzazione, programmazione e controllo aziendale
Tecnica dell'organizzazione dell'impresa
Tecnica organizzativa aziendale
Organizzazione e direzione della produzione
Direzione e analisi del processo decisionale
Economia dell'automazione e dei processi produttivi
Economia degli impianti industriali
Funzioni di produzione
Localizzazione delle imprese industriali e commerciali
Organizzazione della produzione
Pianificazione di lungo periodo
Politica aziendale
Politiche dei prezzi
Programmazione aziendale
Programmazione e controllo
Programmazione e pianificazione aziendale
Tecnica dell'organizzazione dei servizi amministrativi
Amministrazione del personale
Amministrazione del personale e analisi delle mansioni
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Gestione del personale e tecniche di retribuzione
Organizzazione del lavoro
Organizzazione del lavoro di azienda
Organizzazione del lavoro nell'impresa
Politiche del personale e tecniche di retribuzione
Princìpi e tecniche della valutazione delle mansioni
Economia e tecnica di mercato
Economia e tecnica della pubblicità
Marketing
Promozione delle vendite e tecnica della pubblicità
Ricerche di mercato
Tecnica e politiche di vendita
Tecniche pubblicitarie
Tecnica delle ricerche di mercato
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione commerciale
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale
Finanza aziendale
Analisi finanziaria e finanza aziendale
Funzioni finanziarie
Economia delle aziende industriali
Amministrazione industriale
Contabilità industriale
Cooperazione
Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali
Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali
Economia e tecnica delle aziende industriali
Economia e tecnica industriale
Tecnica industriale e commerciale
Teoria dei costi di produzione e contabilità industriale
Economia delle aziende commerciali
Costi di distribuzione e canali di distribuzione
Economia delle aziende del grande dettaglio
Organizzazione e tecnica di borsa
Tecnica bancaria dei crediti speciali
Tecnica di borsa
Tecnica dei crediti speciali
Tecnica del mercato mobiliare
Tecnica delle operazioni di borsa
Tecnica delle negoziazioni in borsa
Tecnica ed ordinamento della borsa
Tecnica e ordinamento della borsa
Tecnica e ordinamento delle borse
Tecnica ed ordinamento delle borse
Economia delle aziende di assicurazione e previdenza
Economia delle aziende e di assicurazione e di previdenza
Assicurazioni sociali
Economia del mercato mobiliare
Diritto e tecnica delle assicurazioni marittime
Economia e finanza delle imprese di assicurazione
Economia e finanza della sicurezza sociale
Economia e tecnica dell'assicurazione
Economia e tecnica delle assicurazioni
Economia e tecnica delle aziende di assicurazione
Economia e tecnica delle imprese di assicurazione
Economia e tecnica delle imprese di assicurazione e previdenza
Tecnica amministrativa delle imprese di assicurazione
Tecnica delle assicurazioni marittime
Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione
Economia della distribuzione commerciale
Economia e tecnica delle aziende mercantili
Funzioni commerciali
Organizzazione commerciale
Politica e tecnica degli scambi internazionali
Tecnica dei cambi
Tecnica del commercio internazionale
Tecnica del commercio interno e internazionale
Tecnica e legislazione doganale
Tecnica degli scambi e cambi con l'estero
Tecnica degli scambi internazionali
Economia delle aziende di credito
Costi e rincari bancari
Economia delle aziende bancarie
Economia e legislazione bancaria
Finanziamenti di aziende
Gestione valutaria delle banche (La)
Organizzazione delle aziende di credito
Ragioneria bancaria ed assicurativa

Rilevazione bancaria
Tecnica bancaria
Tecnica bancaria e professionale
Tecnica dei finanziamenti aziendali
Tecnica professionale
Economia degli intermediari finanziari
Economia degli istituti speciali di credito
Economia e tecnica del credito mobiliare
Ragioneria delle imprese marittime
Ragioneria generale ed applicata in particolare alle imprese di navigazione
Tecnica amministrativa delle imprese marittime
Tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione
Economia delle aziende pubbliche
Bilancio ed altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche
Contabilità degli enti pubblici
Economia delle aziende e dei pubblici servizi
Economia e finanza delle imprese pubbliche
Economia delle imprese pubbliche
Organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche
Programmazione e pianificazione dell'amministrazione pubblica
Programmazione e pianificiazione delle amministrazioni pubbliche
Ragioneria applicata alle aziende pubbliche
Ragioneria delle aziende pubbliche
Ragioneria degli enti pubblici
Ragioneria delle imprese pubbliche (con elementi di contabilità di Stato)
Ragioneria pubblica e contabilità di Stato
Tecnica amministrativa delle aziende di pubblici servizi
Tecnica amministrativa dell'impresa pubblica
Tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi
Tecnica amministrativa delle imprese di servizi pubblici
Tecnica amministrativa e ragioneria delle aziende pubbliche
Contabilità dello Stato degli enti pubblici
Contabilità dello Stato
Sistema e controllo della spesa pubblica
Tecnica commerciale dei prodotti agricoli

Sottosettori

1) Ragioneria generale ed applicata
2) Tecnica amministrativa aziendale
3) Ragioneria pubblica
4) Tecnica commerciale e ricerca di mercato
5) Tecnica industriale ed analisi dei costi
6) La gestione delle aziende di credito

PROGRAMMA DI ESAMI E RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI

Prima prova scritta: caratteristiche: da svolgersi su temi atti ad accertare la conoscenza di princìpi generali sull'amministrazione economica di azienda di qualsivoglia tipo . . . . punti 20/100

Seconda prova scritta: caratteristiche: prova pratica per accertare le conoscenze sulle varie determinazioni quantitative d'azienda: rilevazioni contabili, determinazione di costi di produzione, ecc. con riferimento ad aziende industriali, commerciali, bancarie, ecc.. . . . . » 20/100

Prova orale: caratteristiche: sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte oltre che sulla conoscenza della dottrina cui afferiscono le discipline economico-tecniche e conoscenza di almeno due lingue straniere . . . . » 25/100

Titoli scientifici . . . . » 30/100

Titoli didattici . . . . » 5/100

Per quanto riguarda la prima e seconda prova scritta la commissione propone tre temi o elaborati per ogni sottosettore.

Viene quindi sorteggiato un tema o elaborato per ogni sottosettore ed il candidato svolge il tema sorteggiato riferito al sottosettore indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Per quanto riguarda i titoli didattici essi vengono valutati sulla base della documentazione presentata e certificati dai competenti organi accademici con particolare riguardo a quelli relativi ad attività e ricerche nell'ambito universitario.

Per quanto riguarda i titoli scientifici vengono valutati tutti i titoli con particolare riguardo a quelli afferenti le discipline del raggruppamento.

ALLEGATO

Modello di domanda
(in carta legale da L. 3.000
per l'ammissione al concorso)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» - CHIETI

Il sottoscritto.................................. nato a .... il .... residente in.. via ...., n. ...., chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline.... sottosettore...................... presso la facoltà di .... il concorso, a n. .... posti di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 dell'11 settembre 1987.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);
b) di non aver riportato condanne penali (2);
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.. (3);
d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari...;
e) di aver conseguito il diploma di laurea in .... il .... presso l'Università di ....;
f) di eleggere domicilio agli effetti del giudizio di idoneità in.................................. via .... n. .... riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara di scegliere come lingua/e straniera/e nella/e quale/i intende sostenere la seconda parte della prova orale quella/e..

Il sottoscritto, dichiara sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;
2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;
4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma (4)....................................

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 4, quinto comma del bando.

87A7957

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 9;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1986, registro n. 78, foglio n. 344 con il quale è stato assegnato, tra l'altro, un posto di tecnico laureato alla clinica di neuropsichiatria infantile della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la ministeriale del 24 novembre 1986, prot. n. 4664, con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione, protocollo n. 4315 del 3 novembre 1986, con la quale viene approvata la deliberazione della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università, in data 23 settembre 1986, di ritenere valide per l'ammissione al concorso, oltre alla laurea in medicina e chirurgia, le lauree in psicologia e i diplomi di laurea, rilasciati dalla facoltà di magistero;

Decreta:

Art. 1.

E indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica e socio-sanitaria) per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica di neuropsichiatria infantile . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto:

diploma di laurea in medicina e chirurgia;

diploma di laurea in psicologia; diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di magistero.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel precedente art. 1.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso non devono aver superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale di L. 3.000 (in conformità allo schema esemplificativo allegato), indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) idoneità fisica e professionale all'impiego;

f) titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

m) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e in una prova orale (come da allegato programma).

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due diverse lingue straniere anch'esse indicate nell'allegato programma.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una valutazione di almeno 7/10 nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 7/10.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riservera il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena la decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei riservatari, trovera applicazione la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e nell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Il diritto di preferenza, a parità di merito, va tassativamente documentato come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal Mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il qualle l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal Mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal Mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960 n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 21 marzo 1987

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 12 giugno 1987
Registro n. 66 Università, foglio n. 314

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

1) La prima prova scritta verterà su un argomento di psicologia dell'età evolutiva.

2) La seconda prova scritta riguarderà più specificatamente i problemi del linguaggio, e cioè a dire:

a) lo sviluppo del linguaggio;

b) la patologia del linguaggio in età evolutiva;

c) tecniche riabilitative (logoterapia e psicoterapia) nel bambino.

3) La prova pratica con relazione scritta riguarderà l'applicazione con commento e discussione di una tecnica diagnostica e/o di trattamento nell'ambito della psicologia clinica in età evolutiva.

La prova orale riguarderà tutti gli argomenti citati per le prove scritte.

Le prove di traduzione di testi in lingua straniera concerneranno la lingua inglese e quella francese.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi MESSINA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica area funzionale: tecnico-scientifica e socio-sanitaria) presso la clinica di neuropsichiatria infantile della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 212 dell'11 settembre 1987.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato a .... il ....;

b) di essere cittadino italiano (ovvero il titolo che dà luogo alla equiparazione);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure non iscritto perchè ....);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate con data di ogni sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa);

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica (oppure indicare le eventuali incapacità, imperfezioni e menomazioni);

f) di essere in possesso della laurea in .... (conseguita in data .... presso l'Università degli studi di ....);

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ....;

h) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (oppure: di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ....;

m) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo .... c.a.p. ....;

n) allega i seguenti titoli: ....

Data, ...

Firma ....
(autenticazione della firma)

87A7741

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 323, con il quale sono stati assegnati i seguenti posti di tecnico esecutivo presso questo Ateneo:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di biologia animale ed ecologia marina per le esigenze della cattedra di ecologia (progetto di ricerca Antartide). . . . . posti 1

dipartimento di biologia animale ed ecologia marina per le esigenze della cattedra di idrobiologia (progetto di ricerca Antartide) . . . . » 1

istituto botanico per le esigenze della I cattedra di botanica (progetto di ricerca Antartide) . . . . » 1

Vista la ministeriale del 19 marzo 1987, prot. n. 1327, pos. A/3, con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (quarta qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica) per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di biologia animale ed ecologia marina per le esigenze della cattedra di ecologia (progetto di ricerca Antartide). . . . . posti 1

dipartimento di biologia animale ed ecologia marina per le esigenze della cattedra di idrobiologia (progetto di ricerca Antartide) . . . . » 1

istituto botanico per le esigenze della I cattedra di botanica (progetto di ricerca Antartide) . . . . » 1

Art. 2.

Titolo per l'ammissione ai concorsi è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale di L. 3.000 (in conformità allo schema esemplificativo allegato), indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) idoneità fisica e professionale all'impiego;

f) titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

m) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso. Qualora il candidato con una sola domanda abbia chiesto di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo dei concorsi e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non sia indicato a quale dei concorsi banditi l'aspirante intende partecipare o non siano state redatte in conformità all'allegato fac-simile.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto (come da allegato programma).

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato riformato o rivedibile. I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità all'impiego. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) la firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena la decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei riservatari, troverà applicazione la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e nell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e nell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il diritto di preferenza, a parità di merito, va tassativamente documentato come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal Mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal Mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal Mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione di cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato;

p) lo stato di disoccupazione da almeno sei mesi deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 7 aprile 1987

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 8 giugno 1987
Registro n. 65 Università, foglio n. 294

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME PER IL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO ESECUTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA MARINA PER LE ESIGENZE DELLA CATTEDRA DI ECOLOGIA (PROGETTO DI RICERCA ANTARTIDE).

1) Nozioni generali sul mare e sul continente Antartide. Nozioni fondamentali applicative di meteorologia.

2) Conoscenza ed impiego delle principali strumentazioni oceanografiche.

3) Prelievo dei campioni per indagini sulla produttività primaria con l'impiego di radioisotopi.

4) Trattamento *in situ* e in laboratorio per le suddette indagini.

5) Nozioni sull'impiego dei computer per la memorizzazione dei dati.

Sui punti 2, 3 e 4 verranno effettuate le prove pratiche sul natante attrezzato.

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME PER IL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO ESECUTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA MARINA PER LE ESIGENZE DELLA CATTEDRA DI IDROBIOLOGIA (PROGETTO DI RICERCA ANTARTIDE).

1) Nozioni generali sul mare e sul continente Antartide; nozioni fondamentali applicative di meteorologia.

2) Conoscenza ed impiego delle principali strumentazioni oceanografiche.

3) Prelievo dei campioni di zooplancton.

4) Trattamento dei campioni per determinazioni ponderali e volumetriche.

5) Riconoscimento dei principali gruppi sistematici.

6) Nozioni sull'impiego dei computer per la memorizzazione dei dati.

Sui punti 2, 3, 4 e 5 verranno effettuate le prove pratiche sul natante attrezzato.

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME PER IL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO ESECUTIVO PRESSO L'ISTITUTO BOTANICO PER LE ESIGENZE DELLA I CATTEDRA DI BOTANICA (PROGETTO DI RICERCA ANTARTIDE).

1) Una prova scritta sui criteri di classificazione delle macroalghe e dei licheni.

2) Una prova pratica di determinazione di campioni di macroalghe sino al livello di genere.

3) Una prova di allestimento di preparati semipermanenti di macroalghe.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - MESSINA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica) presso .... (precisare a quale dei posti messi a concorso ed indicati nell'art. 1 del presente bando si intende partecipare) della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali di codesta Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 dell'11 settembre 1987.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato a .... il ....;

b) di essere cittadino italiano (ovvero il titolo che dà luogo alla equiparazione);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure non iscritto perché ....);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate con data di ogni sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa);

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica (oppure indicare le eventuali incapacità, imperfezioni e menomazioni);

f) di essere in possesso della licenza di scuola media inferiore (conseguita in data .... presso ....);

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ....;

h) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni.. (oppure: di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ....;

m) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo .... c.a.p. ....;

n) allega i seguenti titoli: ....

Data, ...

Firma ....
(autenticazione della firma)

87A7742

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Concorso ad un posto di assistente tecnico presso il centro linguistico interfacoltà

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e n. 1077;

Visto il decreto-legge 1° gennaio 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto rettorale n. 218 del 21 aprile 1980, registrato il 29 agosto 1980, registro n. 7, foglio n. 100, con il quale il signor Marco Vio e stato nominato tecnico coadiutore in prova a decorrere dal 23 novembre 1977 presso il centro linguistico interfacoltà;

Visto il decreto rettorale n. 428 del 12 settembre 1980, registrato il 27 novembre 1980, registro n. 9, foglio n. 92, con il quale il predetto dal 23 maggio 1978 è stato nominato tecnico coadiutore stabile;

Visto il decreto rettorale n. 428 dell'11 aprile 1983, registrato il 22 gennaio 1985, registro n. 1, foglio n. 172, con il quale il predetto è stato inquadrato nella sesta qualifica funzionale, profilo: assistente tecnico;

Visto il decreto rettorale n. 668 del 31 ottobre 1983 con il quale il predetto è stato inquadrato nella settima qualifica funzionale, profilo: collaboratore tecnico;

Visto il decreto rettorale n. 462 del 14 settembre 1984, in corso di registrazione, con il quale il predetto cessa dal servizio per opzione alla nomina in ruolo di professore ordinario a decorrere dal 12 settembre 1984;

Considerato che il decreto rettorale n. 668 del 31 ottobre 1983 con il quale il predetto è stato inquadrato nella settima qualifica funzionale, profilo: collaboratore tecnico, non è stato registrato dalla Corte dei conti;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 3297 del 13 agosto 1986 con cui si autorizza, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a bandire il concorso pubblico per titoli ed esami, sul posto lasciato vacante dal signor Marco Vio;

Considerate le disposizioni previste dalla circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 2008 del 4 giugno 1986;

Decreta:

Art. 1.

Copertura del posto

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di qualifica sesta, area tecnico-scientifica - profilo: assistente tecnico presso il centro linguistico interfacoltà.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale in conformità all'allegato *A*) dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al magnifico rettore di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazione da formulare nella domanda

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico. Tale dichiarazione deve essere prodotta anche se negativa;

5) il titolo di studio posseduto come richiesto dal precedente art. 2 con l'indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) i titoli scientifici, accademici e professionali, eventualmente in possesso e che si intendono presentare per la valutazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, se non sanabili.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Valutazione titoli

Ai titoli sono riservati 25 dei 100 punti a disposizione della commissione giudicatrice, così suddivisi:

fino a punti 15 per titoli professionali;

fino a punti 5 per titoli scientifici;

fino a punti 5 per titoli accademici.

I titoli professionali sono così valutati:

punti 2 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato presso amministrazioni universitarie con mansioni attinenti al posto messo a concorso;

punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato presso amministrazioni statali nonché regioni, province, comuni, enti publici non territoriali, ecc., con mansioni attinenti al posto messo a concorso, fino ad un massimo di punti 13;

fino a punti 2 a discrezione della commissione per attestati e diplomi professionali attinenti al posto messo a concorso.

I titoli scientifici saranno discrezionalmente valutati dalla commissione.

I titoli accademici:

per diploma di laurea:
punti 4 per diploma di laurea conseguito con punteggio di 110 e lode;
punti 3 per diploma di laurea conseguito con il punteggio da 105 a 110;
punti 2 per diploma di laurea conseguito con il punteggio da 100 a 104;
punti 1 per diploma di laurea conseguito con il punteggio da 95 a 99;
punti 1 per ogni altro diploma di laurea.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti:

a) titoli professionali:
certificati, di servizio indicanti la durata, la qualifica e le mansioni svolte;
certificati, attestati e diplomi di carattere professionale.

Essi devono essere rilasciati dai legali rappresentanti delle scuole o dei corsi frequentati;

b) titoli scientifici: pubblicazioni o comunicazioni a convegni da cui sia possibile desumere l'attività di ricerca;

c) titoli accademici: certificati rilasciati da università contenenti la votazione conseguita nell'esame finale.

I documenti di cui trattasi devono essere allegati in originale o in copia autenticata in bollo alla domanda di ammissione al concorso, in caso contrario non potranno essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Non è consentito fare riferimento a documenti in possesso o comunque giacenti presso l'amministrazione.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consistono in: due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.

Le prove d'esame verteranno su temi propri di discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere nel centro, come da allegato programma.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in una lingua straniera prevista come da allegato programma e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

Gli esami si svoleranno presso l'Università degli studi di Venezia.

Nella Gazzetta Ufficiale *del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella* Gazzetta Ufficiale, *sarà data comunicazione del diario di svolgimento della prova scritta, della prova pratica con relazione scritta e della prova orale, nonché della sede in cui tali prove si svolgeranno.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova scritta e la prova pratica con relazione scritta senza alcun preavviso od invito nella sede, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati.

Dal trentesimo giorno non festivo successivo a quello di effettuazione della prova pratica con relazione scritta, sarà affisso all'albo generale dell'Università - Sede di Cà Foscari - Dorsoduro 3246, Venezia, l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con le votazioni riportate e il relativo ordine di appello per sostenere la prova stessa.

I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi senza ulteriore preavviso od invito nella sede, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al quinto comma del presente articolo e secondo l'ordine di appello indicato nell'elenco dei candidati ammessi al colloquio, affisso all'albo dell'Università secondo le modalità di cui al comma precedente.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno la votazione di sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica con relazione scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottiene una votazione di almeno 6/10.

Le sedute del colloquio sono pubbliche; al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.

Art. 8.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio, se questo è stato positivo.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Venezia - Dorsoduro 3246, Venezia.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito.

La graduatoria generale di merito, quella del vincitore del concorso e quella dei candidati idonei, sono approvate con decreto del rettore.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina

Il vincitore sarà immediatamente invitato ad assumere servizio in prova, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla ricezione di apposita raccomandata con avviso di ricevimento.

Il vincitore immesso in servizio sarà nominato in prova nel sesto livello retributivo funzionale, con diritto al trattamento economico iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

Il vincitore nominato in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita; colui che ha superato il limite di età previsto dall'art. 2, lettera *b*), del presente bando deve produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, ovvero copia dello stesso autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando di concorso;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioé, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico miliare dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il nominato in prova;

8) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e in caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) dovranno, altresì, essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato attestante la sana e robusta costituzione ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Ai sensi dell'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, gli indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di rito richiesti al presente articolo purché presentino il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro posizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi la presentazione dei suddetti documenti provvederà ad invitare gli interessati a regolarizzare l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizi sanabili.

Art. 12.

Decadenza dal diritto alla nomina

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine indicato da questa amministrazione, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui all'art. 11 del presente bando o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto alla nomina.

Art. 13.

Sede di servizio

La sede di servizio è presso l'Università degli studi di Venezia.

L'orario normale di servizio può essere articolato in turni antimeridiani o pomeridiani in relazione alle esigenze dell'Università medesima.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Art. 14.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti di Venezia per il visto e la registrazione.

Venezia, addì 16 dicembre 1986

Il rettore: CASTELLANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 2 luglio 1987
Registro n. 6 Università, foglio n. 396

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da compilare su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - 30100 VENEZIA

Il sottoscritto..........
(le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome e il nome proprio e il cognome del marito), nato a..........
(provincia di ....) il..........
e residente in.......... (provincia di ....)
via .... n. .... c.a.p. .... recapito telefonico ....,
chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami, ad un posto di qualifica sesta, profilo: assistente tecnico in prova presso il centro linguistico interfacoltà dell'Università degli studi di Venezia, bandito con decreto rettorale n. 69 del 16 dicembre 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 dell'11 settembre 1987.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite di età perché (1) ....

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....;
c) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti (3);
d) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito il .... presso..........;
e) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di..........;
f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4)..........
e di non essere stato destituito o dispensato, ovvero di non aver mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
g) di allegare i sottoelencati titoli in regola con le norme sul bollo per la valutazione della commissione..........;
h) di eleggere ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo..........
impegnandosi a comunicare le eventuale variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma (5) ....

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il quarantesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) Ovvero l'indicazione delle condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuale cessazione.

(5) La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge n. 15/68. Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROVE DI ESAME

1) *Prova scritta:* relazione su un tema inerente l'uso di apparecchiature audio-video e informatiche nella didattica universitaria.

2) *Prova pratica con relazione scritta:* conoscenza dell'uso di apparecchiature audio-video (laboratorio linguistico audio attivo comparativo, telecamera, VR, centraline di montaggio con effetti negli standard più comuni) dalla ripresa TV alla post-produzione e interventi per stabilire i collegamenti o piccoli interventi di riparazione.

3) *Prova orale:* sugli argomenti oggetto della prova scritta e della prova pratica con relazione scritta.

4) *Prova di lingua straniera:* inglese.

ALLEGATO *C*

PREFERENZE

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti, a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

4-*bis)* i mutilati e gli invalidi del lavoro;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

7-*bis)* gli orfani dei caduti sul lavoro;

8) i feriti in cambattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13-*bis)* i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16-*bis)* le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

16-*ter)* stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento (fino alla quarta qualifica);

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

87A7752

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla delibera del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in data 17 luglio 1987, concernente «Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata». (Delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 7 agosto 1987).

Nella delibera citata citata in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni, alle sotto indicate pagine della suddetta *Gazzetta Ufficiale:*

a pag. 23, all'art. 1, punto 2), secondo rigo, dove è scritto: «(classificata *piccola* impresa).», leggasi: «(classificata *grande* impresa).»;

a pag. 27, all'art. 1, punto 21, quindicesimo rigo, dove è scritto: «*3.079* milioni di lire», leggasi: «*3.709* milioni di lire»;

a pag. 29, all'art. 5, decimo rigo, dove è scritto: «*Inoxpan* - S.p.a. - Bovezzo (Brescia).», leggasi: «*Inoxpran* - S.p.a. - Bovezzo (Brescia).».

87A7907

Comunicato relativo al bando di concorso pubblico a otto posti di coadiutore presso l'Università di Pisa (Bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 14 agosto 1987)

All'art. 1 del bando di concorso citato in epigrafe, riportato alla pag. 34 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: «... pubblico concorso, *per titoli ed esami*, ...», leggasi: «... pubblico concorso, *per esami*, ...».

87A7906

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . . L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . . L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . . . L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 82.000
- semestrale . . . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . . . L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 313.000
- semestrale . . . . . . L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . L. 90.000
Abbonamento semestrale . . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221